

Art. 168

1 Sono ammessi come mezzi di prova:

- a. la testimonianza;
- b. i documenti;
- c. l'ispezione oculare;
- d. la perizia;
- e. le informazioni scritte;
- f. l'interrogatorio e le deposizioni delle parti.

2 Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli interessi dei figli nelle cause del diritto di famiglia.
